

Schema di Contratto

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione correttiva e sviluppo applicativo sulla piattaforma SAP
CIG - 703619649F

PREMESSO CHE

- SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche "SACE") con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P.IVA 05804521002, in persona di, munito dei necessari poteri, intende acquisire il Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva sul proprio sistema informativo contabile ed a tal fine ha esperito una gara europea a procedura aperta indetta mediante bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data CIG 703619649F
- XXXXX(di seguito per brevità anche "Impresa") con sede legale in Via P. IVA in persona del, munito dei necessari poteri è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto ("Contratto") e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Offerta Economica; Allegato II - Offerta tecnica; Allegato III – Capitolato tecnico; Allegato IV – Bando di gara; Allegato V – Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- L'Impresa prende atto che l'efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia;
- L'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso SACE e l'Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue.

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI

Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da SACE.

ART. 2. OGGETTO

Con il Contratto SACE S.p.A. affida all'Impresa l'incarico di erogare il servizio relativo al sistema informativo contabile (SAP), così come ripartito di seguito e meglio descritto nell'Allegato III – Capitolato tecnico:

- A) Manutenzione correttiva/assistenza utenti (2°livello) [di seguito per brevità MAC]);
- B) Manutenzione evolutiva [di seguito per brevità MEV];
- C) Assistenza al Demand Management.

Il suddetto Servizio dovrà essere assicurato mediante personale dell'Impresa e svolto secondo le modalità e le condizioni indicate nel Contratto e negli Allegati e comunque in stretto raccordo con il personale tecnico di SACE S.p.A. a cui è demandato il compito di pianificazione, coordinamento e gestione del portafoglio applicativo di SACE.

SACE si riserva la facoltà di non usufruire di tutte le prestazioni di cui alla lettera B) del presente capitolo. Resta inteso tra le Parti che l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di lavoro.

Resta altresì inteso che il Servizio di cui al precedente comma lettera A), si intende comprensivo dell'attività di manutenzione correttiva in garanzia per tutta la durata del presente contratto.

Il luogo di erogazione del Servizio è la sede di Roma.

Qualora su richiesta di SACE o dell'Impresa la prestazione del Servizio di manutenzione debba essere eseguite presso le sedi dell'Impresa, la stessa dovrà allestire senza alcun onere aggiuntivo per SACE apposite postazioni di lavoro e predisporre gli ambienti di sviluppo ed eventuali collegamenti con i sistemi SACE.

Quale referente del contratto per SACE è nominato

ART. 3. DURATA

Il Contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

ART. 4. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga ad eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte, secondo condizioni, modalità e termini, nonché livelli di Servizio descritti negli Allegati al presente Contratto e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, ovvero secondo quelle diversamente impartite e/o concordate con SACE. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del Servizio. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di SACE.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa dovrà avvalersi di proprio personale dotato della necessaria preparazione professionale e competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto.

Alla scadenza del Contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione da SACE.

L'Impresa dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali, affinché SACE possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione del Servizio.

L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione della fornitura, gli uffici di SACE continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di SACE e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire il Servizio, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di SACE e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Impresa, al termine del rapporto contrattuale, si obbliga a svolgere tutte le attività di supporto necessarie per la transizione verso un nuovo eventuale fornitore, per un periodo minimo di 10 giorni lavorativi.

Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della SACE potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell'Impresa

alla SACE, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

L'Impresa riconosce alla SACE la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della SACE di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa SACE.

Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Referente del contratto.

L'Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, SACE potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

ART. 5. PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna ad utilizzare unicamente personale dotato della professionalità e delle capacità tecniche idonee alla corretta erogazione della fornitura, nonché degli skills individuati nel Capitolato Tecnico. Il personale preposto all'esecuzione del Servizio sarà soggetto alle condizioni di accesso e sicurezza vigenti in SACE.

Tutto il personale incaricato dall'Impresa dell'esecuzione del Servizio dovrà risultare di gradimento di SACE, la quale si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui individuali preventivi con gli addetti preposti all'erogazione, al fine di verificarne la preparazione tecnica.

SACE si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli sulla regolarità delle forme contrattuali del rapporto di lavoro delle persone impiegate nella Fornitura.

L'Impresa si impegna a mantenere il turnover di tutti gli addetti nei limiti più bassi possibili. In particolare le figure professionali impiegate nel Servizio non potranno essere sostituite, senza il consenso di SACE, nel corso dell'esecuzione del Contratto, a meno di validi ed accertati motivi.

In ogni caso SACE si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni lavorativi la sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione qualora le stesse non siano giudicate idonee allo svolgimento del Servizio.

ART. 6. MODALITÀ DEL SERVIZIO

L'Impresa si impegna ad erogare il Servizio secondo i livelli indicati nel Capitolato tecnico.

SACE provvederà a verificarne il rispetto, fornendo mensilmente all'impresa il riepilogo degli interventi richiesti con evidenza dei livelli di servizio non rispettati.

Il servizio verrà svolto durante gli orari e le modalità indicate nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.

SACE metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Allegato III - Capitolato Tecnico.

Le risorse addette al servizio potranno essere nominate Amministratori di sistema

ART. 7. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate al Servizio di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 8. MODALITA' DELLA FORNITURA E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

Il Servizio verrà reso secondo le modalità e i termini indicati negli Allegati II e III al presente Contratto.

Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nell'Allegato III ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno le loro attività conformemente al mix espresso nell'Allegato II.

In particolare, l'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli obiettivi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali di seguito indicate, salvo i casi in cui la SACE richieda espressamente all'Impresa l'utilizzo di figure professionali diverse:

MANUTENZIONE CORRETTIVA (MAC)

Il mix proposto per il servizio di MAC è di seguito specificato:

Figura professionale	Mix (%)
Analista Funzionale	
Programmatore ABAP	
	100%

MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV)

Il mix proposto per ciascuna delle figure professionali indicate, valido per le attività di manutenzione evolutiva è il seguente:

Figura professionale	Mix (%)
Capo Progetto	
Analista Funzionale	
Programmatore ABAP	
	100%

ASSISTENZA AL DEMAND MANAGEMENT

Il mix proposto per ciascuna delle figure professionali indicate, valido per le attività di manutenzione evolutiva è il seguente:

Figura professionale	Mix (%)
Capo Progetto	
Analista Funzionale	
Programmatore ABAP	
	100%

L'Impresa si obbliga a rispettare la composizione dei mix delle risorse professionali impiegate sopra indicate.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà consegnare a SACE, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

L'Impresa riconosce, altresì, a SACE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della SACE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, la SACE si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. In caso di valutazione positiva comunicata per iscritto da parte della SACE del curriculum presentato o di decorrenza del termine precedente, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine.

ART. 9. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il responsabile del Servizio e delle attività contrattuali a cui SACE, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali è individuato nella persona di

Ciascun intervento previsto verrà pianificato in accordo tra le parti e formalizzato nel "Piano di lavoro". I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a SACE per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.

L'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro aggiornato in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro. Per l'attività di manutenzione correttiva l'Impresa dovrà predisporre mensilmente un Rendiconto in cui evidenzierà gli interventi effettuati.

Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il Piano di lavoro e il Rendiconto non comporteranno alcun onere aggiuntivo per SACE e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

ART. 10. CONSEGNA DEI PRODOTTI

Tutti i documenti e/o prodotti previsti nell'ambito dell'espletamento del Servizio dovranno essere consegnati secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con SACE, e saranno consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico ovvero nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 "Penali".

La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte di SACE.

L'approvazione dei prodotti avverrà secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico, fermo restando in ogni caso quanto disposto al successivo art. 11 relativamente al collaudo.

L'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate da SACE sui prodotti consegnati, nei tempi indicati.

ART. 11. COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Per ogni obiettivo realizzato dall'Impresa, il software realizzato verrà sottoposto a collaudo secondo le modalità indicate nell'Allegato III e nei termini previsti dal Piano di lavoro; delle operazioni di collaudo potrà essere redatto verbale.

L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati, secondo i tempi di ripristino indicati concordati con SACE.

Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo SACE, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il termine per il collaudo verrà sospeso e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

In tale ipotesi si procederà ad nuovo collaudo entro il termine fissato da SACE e che sarà comunicato per iscritto all'Impresa.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" del software realizzato.

ART. 12. GARANZIA

Per ogni singolo intervento/obiettivo l'Impresa è tenuta a garantire, per la durata del contratto l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per SACE, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 16 "Corrispettivo".

Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà attenersi alle modalità previste per la manutenzione correttiva.

ART. 13. DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

Resta inteso tra le Parti che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 2 lettera B) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali dovute dall'Impresa per la realizzazione degli obiettivi, è stata valutata da SACE in n. (.....) Giorni Uomo.

Resta altresì inteso tra le Parti che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 2 lettera A) l'Impresa dovrà garantire il servizio in modalità continuativa per tutta la durata contrattuale.

SACE si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni interventi di manutenzione evolutiva con modalità "a corpo", sulla base della stima proposta dall'Impresa e autorizzata.

ART. 14. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

SACE acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno) dei relativi

materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

SACE potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da SACE in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità di SACE tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, SACE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 15. NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente Contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto il seguente codice identificativo di gara-CIG 703619649F.

Per quanto non disciplinato direttamente dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 16. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo per il Servizio oggetto del presente contratto, è pari a Euro..... = (.....) Iva esclusa.

Il corrispettivo è determinato sulla base dei seguenti costi unitari:

- Il corrispettivo per i servizi di Manutenzione correttiva è di euro (in lettere/00) Iva esclusa calcolato sulla base del canone mensile di euro (in lettere/00) per 36 mesi;
- Il corrispettivo per i servizi Manutenzione evolutiva è di euro (in lettere/00) Iva esclusa calcolato sulla base della tariffa media ponderata di euro (in lettere/00) Iva esclusa per n. giorni uomo;

- Il corrispettivo per i servizi di Assistenza al Demand Management è di euro (in lettere/00) Iva esclusa calcolato sulla base del canone mensile di euro (in lettere/00) per 36 mesi;

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le tariffe giornaliere e i canoni mensili sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata, per le singole tipologie di attività, con le modalità di seguito indicati.

- servizi di Manutenzione correttiva e di Assistenza al Demand Management: fattura mensile posticipata del canone mensile; l'Impresa presenterà allegata alla fattura il Rendiconto degli interventi MAC eseguiti nel mese di competenza;
- servizi di Manutenzione evolutiva: per ciascun intervento autorizzato il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei giorni uomo indicati nel Piano di Lavoro ed autorizzati da SACE e risultanti dal Rendiconto mensile degli interventi di manutenzione evolutiva collaudati e accettati con indicazione del corrispettivo dovuto per ciascun intervento (modulo in Appendice 3).

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e all'ordine di acquisto, che verrà successivamente comunicato da SACE. Le fatture dovranno essere intestate a SACE S.p.A., Piazza Poli, 42, 00187 Roma, e lì spedite per la liquidazione.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato da SACE entro 30 (trenta) giorni Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato indicato all'art. 15 del presente contratto.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 18. PENALI

Si riporta integralmente quanto disciplinato al punto 3.7 dell'Allegato III – Capitolato tecnico.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedente comma, SACE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ.

SACE, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 16 e in caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, SACE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con SACE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 20. CAUZIONE

La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante n. emessa da ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di SACE verso l'Impresa.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE.

SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

SACE ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SACE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SACE.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo.

ART. 22. RECESSO

La SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a/r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatte salve le attività necessarie per la transizione verso un nuovo eventuale fornitore, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SACE.

In caso di recesso della SACE, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai canoni residui.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24. CESSIONE DEL CREDITO

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi solo previa autorizzazione scritta di SACE che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.

Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a SACE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Resta inteso che SACE intende far salve anche nei confronti della cessionaria tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di SACE.

Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamento di cui al presente contratto e di cui alla Legge 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione ai terzi o atti equivalenti.

ART. 25. TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito

dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Impresa terrà indenne SACE da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.

ART. 27. DANNI E RESPONSABILITÀ

È a carico dell'Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE.

L'Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.

A fronte degli obblighi di cui sopra l'Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n.) per un massimale di copertura pari aeuro.

Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 28. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l'Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 29. FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 30. RISOLUZIONE

SACE potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 20% del Corrispettivo;
- in caso di frode da parte dell'Impresa;
- mancato rispetto di un livello di servizio per due mesi consecutivi;

e nei casi di cui ai seguenti articoli: articolo 4 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", a, articolo 6 "Personale dell'Impresa", articolo 7 "Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", articolo 18 "Penali", articolo 19 "Obblighi di riservatezza", articolo 23 "Divieto di cessione del contratto", articolo 24 "Cessione del credito", articolo 32 "Codice Etico"*[elencazione da rivedere in fase di stipula]*.

ART. 31. CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

Atteso che la sottoscrizione del Contratto è precedente al ricevimento della documentazione antimafia, la corresponsione da parte di SACE all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di SACE al risarcimento del danno.

Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e SACE avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di SACE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ART. 32. CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di bene conoscere ed approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico che SACE ha adottato nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili.

ART. 33. SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, IGIENE ED ECOLOGIA

L'Impresa si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 34. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

L'eventuale tolleranza di una Parte all'adempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del presente contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.

L'invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto non avrà come effetto l'invalidità e/ o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che

non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

SACE S.p.A.

.....